

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

Agli UNEP della Sicilia

mezzo Pec

e, p.c.

**Agli Ordini degli Avvocati
della Sicilia**

mezzo Pec

OGGETTO: Convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia per l’accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari – Accordo integrativo del 29 settembre 2023 – Art.9-bis – Indisponibilità temporanea del servizio - Indicazioni operative

Com’è noto, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto la **Convenzione per l’accesso** alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. **da parte degli ufficiali giudiziari**, come disposto dall’art. 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c.

In data 29 settembre u.s. è stato sottoscritto l’Atto integrativo dell’anzidetta Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia (che si allega alla presente), sostituendo l’originario articolo 9 ed introducendo l’articolo 9-bis.

Il **nuovo articolo 9¹** (“*Periodo transitorio*”) statuisce che “*Fermo restando quanto stabilito dall’art. 155-quinquies, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c., gli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° ottobre forniscono riscontri alle sole istanze, formulate ai sensi dell’art. 492bis c.p.c., di competenza degli Unep del circondario del tribunale di Avezzano e di Lanciano*”.

Con l’**articolo 9-bis** (“*Indisponibilità temporanea del servizio*”) si disciplinano le modalità di comunicazione e pubblicità, tra i firmatari della Convenzione, di eventuali malfunzionamenti tecnici.

Per effetto dell’atto integrativo e del nuovo articolo 9-bis, “*qualora l’Unep non riesca ad accedere al servizio, segnala il problema tecnico al Ministero, il quale, laddove accerti un malfunzionamento dell’applicativo messo a disposizione dell’Unep, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia (...)*” (comma 2). In tale evenienza, è data tempestiva pubblicità dei malfunzionamenti accertati (nonché del successivo ripristino dell’operatività del servizio) mediante pubblicazione nei siti internet delle parti (comma 3).

Infine, il successivo comma 4, espressamente statuisce che “*(...) **gli Uffici dell’Agenzia forniscono riscontri alle istanze formulate ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. relative ai periodi di malfunzionamento comunicati e pubblicati ai sensi del presente articolo e fino all’avvenuto ripristino dell’operatività del servizio***” (comma 4).

Ciò posto, nello spirito di collaborazione che deve sottendere i rapporti tra amministrazioni, si evidenzia che a seguito delle novità introdotte, **questo Ufficio fornirà riscontro alle istanze ex art. 492-bis c.p.c. unicamente se corredate da verbale UNEP, attestante che “(…) le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati (...) non sono funzionanti”, adottato durante il periodo di malfunzionamento temporaneo preventivamente comunicato al Ministero**

¹ **Articolo 9 - come modificato dall’Atto Integrativo del 29 settembre 2023**

della Giustizia e **pubblicato nei rispettivi siti** delle parti contraenti la Convenzione.

Coerentemente, inoltre, con la procedura individuata dal summenzionato articolo 9-bis dell'Atto integrativo (“*qualora l'Unep non riesca ad accedere al servizio, segnala il problema tecnico al Ministero ...*”) **sarà cura di ciascun UNEP segnalare direttamente alla propria struttura di riferimento eventuali richieste di implementazioni per l'accesso diretto ad altri dati o informazioni contenute in Anagrafe Tributaria** che si rendessero necessarie per la trattazione delle istanze di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

§

Periodo transitorio

In premessa all'Atto integrativo del 29 settembre u.s. si dà atto, tra l'altro, che “*come attestato dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati è stato prorogato, prima al 15 settembre [per la Sicilia, la proroga ha interessato unicamente gli UNEP di Caltagirone; Caltanissetta; Enna; Marsala; Palermo; NdR] e poi al 30 settembre [nessun UNEP della Sicilia risulta interessato da quest'ultima proroga, NdR] il termine di attivazione del servizio (...)*”.

Il nuovo articolo 9, a sua volta, prevede – come sopra citato – che “***gli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° ottobre forniscono riscontri alle sole istanze (...) di competenza degli Unep del circondario del tribunale di Avezzano e di Lanciano***”.

Cionondimeno, tenuto conto della fase transitoria e considerato che il nuovo articolo 9 univocamente statuisce una decorrenza dal 1° ottobre 2023 per escludere la trattazione delle istanze di competenza degli altri UNEP, a meno che non sia rispettato quanto previsto dal successivo articolo 9-bis, **questo Ufficio completerà la trattazione delle istanze di accesso ex art. 492-bis c.p.c. corredate da attestazioni rilasciate dagli Uffici giudiziari sino alla data del 30 settembre 2023, ancorché siano state emesse con attestazione c.d. “negativa” (indisponibilità del servizio di accesso diretto).**

Eventuali attestazioni c.d. “negative (indisponibilità del servizio di accesso diretto per malfunzionamento temporaneo) rilasciate dall’Ufficiale giudiziario dopo il 1° ottobre 2023 potranno essere trattate da questo Ufficio solo se adottate in conformità alla disposizione di cui al summenzionato nuovo articolo 9-bis della Convenzione.

LA DIRETTRICE REGIONALE

Margherita Maria Calabrò

(firmato digitalmente)